



**Affiliato alla Facoltà Teologica
dell'Italia Settentrionale**

Diocesi di Bergamo

STATUTO

Approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione (29.08.2023)

PREMESSA STORICA

L'Istituto Teologico di Bergamo, affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, è sorto nel 1975 in vista della formazione teologica dei candidati al Sacerdozio ministeriale disposta dal Concilio Vaticano II (cfr. decreto *Optatam totius*, nn. 13-18). A seguito della promulgazione da parte di Papa Francesco della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* (8 dicembre 2017) e in conformità alle sue *Norme applicative* emanate dalla Congregazione per l'Educazione cattolica si è proceduto alla stesura del presente Statuto che ridisegna e riforma lo stesso Istituto Teologico.

Tale aggiornamento viene compiuto in conformità con il Diritto Canonico della Chiesa Cattolica e in particolare: con le norme del Codice di Diritto Canonico, i documenti del Concilio Vaticano II, l'Esortazione apostolica *Pastores dabo vobis*, la Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* e le sue *Norme applicative*, l'Istruzione "*Donum veritatis*", l'*Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (8 dicembre 2020), la *Ratio studiorum* dei Seminari e altri documenti normativi della Santa Sede, lo Statuto e il Regolamento della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

TITOLO I - NATURA E FINE

Art. 1 – L'Istituto Teologico di Bergamo è affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale (= FTIS) allo scopo di conferire, a nome della Facoltà, il corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il baccalaureato in Sacra Teologia (cfr. VG, art. 63 § 1).

Art. 2 – L'Istituto Teologico è promosso dalla Diocesi di Bergamo e ha sede presso il Seminario vescovile Giovanni XXIII, in via Arena 11, Bergamo.

Art. 3 – *Finalità dell'Istituto*

Con la propria attività didattica l'Istituto si impegna a:

- a. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle discipline proprie dei *curricula* approntati in modo conforme alla Facoltà affiliante (cfr. CEC, *Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori*, Art. 5);
- b. offrire una visione sintetica ed organica delle principali discipline teologiche e delle scienze umane;
- c. iniziare al metodo della ricerca scientifica nell'ambito di queste discipline;
- d. curare, come compito peculiare dell'Istituto, «la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici» (CEC, *Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori*, art. 29 § 1)
- e. dare la possibilità di conseguire il grado accademico di Baccalaureato in Sacra Teologia.

Art. 4 – La responsabilità della vita e della promozione dell'Istituto viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dal Vescovo della Diocesi di Bergamo e dalla FTIS, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Medesima.

Art. 5 – L’Istituto è aperto a quanti, chierici o laici, forniti di regolare attestato, sono idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale (cfr. VG, art. 31; Ord., art. 26).

TITOLO II – LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 6 – *La comunità accademica*

- a. L’Istituto Teologico di Bergamo è una comunità di studio, di ricerca e di formazione che opera istituzionalmente per il raggiungimento dei fini primari di cui all’art. 2 dello Statuto della FTIS, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa (cfr. VG, art. 11 § 1).
- b. Nella comunità accademica tutte le persone – autorità accademiche, docenti, studenti, ufficiali e personale amministrativo e di servizio –, sia singolarmente prese sia raccolte in consigli, sono corresponsabili del bene comune e concorrono, nell’ambito delle rispettive competenze, al conseguimento dei fini della comunità medesima, precipuamente dell’Istituto in cui operano (cfr. VG, art. 11 § 2).

Art. 7 – *Le Autorità accademiche*

- a. Sono autorità comuni personali e collegiali della Sede della Facoltà, degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati:
 - il Gran Cancelliere
 - il Preside
 - la Commissione episcopale
 - il Consiglio di Facoltà.
- b. Sono autorità comuni personali e collegiali dell’Istituto:
 - il Moderatore
 - il Direttore
 - il Consiglio di Istituto
 - il Consiglio di amministrazione.

Art. 8 – *Governo dell’Istituto*

- a. Le principali funzioni del Gran Cancelliere e del Preside della Facoltà sono quelle indicate dagli Statuti della Medesima (cfr. art. 8 e 9). In particolare, il Preside presiede, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado.
- b. Il Consiglio di Facoltà esamina e approva, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento; esprime il proprio parere circa l’idoneità dei docenti in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili. Al Consiglio di Facoltà spetta l’approvazione della relazione annuale e di quella in vista del rinnovo dell’affiliazione e svolge tutte le altre funzioni contenute nello Statuto della Facoltà.

Il Moderatore

Art. 9

Il Moderatore dell'Istituto teologico di Bergamo è il Vescovo di Bergamo. Al Moderatore compete:

- a. designare nella terna indicata dal Consiglio di Istituto, il nome del Direttore da presentare al Preside e al Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale per la nomina;
- b. nominare i docenti non stabili;
- c. nominare il Vice Direttore, il Segretario e l'Economo;
- d. nominare i docenti stabili dopo aver ricevuto il nulla osta del Consiglio di Facoltà della FTIS;
- e. approvare le delibere di ampliamento delle attività accademiche;
- f. esaminare e approvare i bilanci economici dell'Istituto.

Il Direttore

Art. 10 – Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, designato dal Moderatore tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell'Istituto Teologico di Bergamo.

Art. 11 – Il Direttore dell'Istituto dura in carica cinque anni e può essere confermato consecutivamente nel suo ufficio una sola volta. A lui compete:

- a. rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e alle Autorità civili;
- b. dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto Teologico, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti;
- d. presenziare alle assemblee degli Studenti di persona o per delega;
- e. redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto Teologico e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale;
- f. proporre al Moderatore la nomina del Vice Direttore e del Segretario;
- g. esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti e, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio di Istituto, sottoporli al giudizio della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Il Vice Direttore

Art. 12 – Può essere nominato un Vice Direttore, che coadiuva il Direttore nei compiti descritti nel Regolamento.

Il Consiglio di Istituto

Art. 13 – Il Consiglio di Istituto ha la responsabilità diretta e specifica in ordine all'indirizzo generale degli studi e all'ordinamento scolastico dell'Istituto.

- a) Esso è composto:
 - a. Preside della Facoltà o da un suo delegato.

- b. Direttore dell'Istituto, che lo presiede.
- c. Vice Direttore, nel caso sia stato nominato.
- d. Docenti stabili dell'Istituto.
- e. Due rappresentanti dei Docenti non stabili dell'Istituto.
- f. Due rappresentanti degli studenti.
- g. Segretario, senza diritto di voto.
- h. Eventuali altre rappresentanze previste nel Regolamento

- b) Il Consiglio di Istituto è competente a:
- a. guidare la vita e l'attività dell'Istituto;
 - b. approvare la proposta avanzata dal Direttore di candidare come docente stabile un docente del proprio Istituto. Per l'occasione il Consiglio sarà formato dai soli docenti stabili dell'Istituto;
 - c. esaminare i bilanci del relativo Istituto;
 - d. proporre eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento.
 - e. Altri compiti del Consiglio di Istituto sono stabiliti nel Regolamento dell'Istituto.

c) Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore di regola due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione

a) La gestione economica dell'Istituto è affidata al Consiglio di Amministrazione.

b) Il Consiglio di Amministrazione è composto di almeno tre membri: di diritto il Direttore e l'Economo dell'Istituto, più almeno un altro membro nominato dal Moderatore.

c) I membri del Consiglio, alla prima seduta, nominano il Presidente e il Segretario dello stesso.

d) Il Consiglio deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta la convocazione venga richiesta almeno da due consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore e l'Economo, propone gli argomenti all'ordine del giorno.

e) Spetta al Consiglio di Amministrazione verificare e approvare il bilancio annuale dell'Istituto.

f) L'attività del Consiglio si attiene alle indicazioni di un apposito regolamento che ne definisce le procedure nel rispetto delle leggi canoniche e civili.

g) Il Consiglio dura in carica cinque anni.

TITOLO III – DOCENTI

Art. 15 – I Docenti dell'Istituto si dividono in *docenti stabili* - che possono essere *ordinari* o *straordinari* - e *docenti non stabili*.

- a. È necessario «che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr. VG, Ord., art. 19) o almeno la Licenza (cfr. VG, art. 50, § 1) o un titolo equipollente conseguito presso Facoltà accademiche non ecclesiastiche e siano liberi da altre incombenze incompatibili» (CEC, *Istruzione*, art. 6, § 3).

- b. Tutti i docenti devono distinguersi per ricchezza di dottrina, testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. L'Istituto Teologico può anche avvalersi di Docenti invitati scelti fra personalità del mondo accademico o professionale, la cui competenza goda di prestigio tra esperti di una determinata disciplina.

I Docenti stabili

Art. 16 – L'Istituto, per garantire la qualità accademica della formazione teologica, riconosce la necessità di avere un gruppo di *docenti stabili* (*ordinari* e *straordinari*). A loro affida peculiari responsabilità e richiede che si dedichino a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico.

I requisiti per diventare *docenti stabili* sono:

- a. avere conseguito un congruo Dottorato o almeno la Licenza in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente;
- b. avere dimostrato attitudine all'insegnamento;
- c. avere dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche;
- d. non avere altri incarichi professionali o pastorali incompatibili con la stabilità;
- e. assumere eventuali incarichi istituzionali presso l'Istituto Teologico.

Art. 17 – I *docenti stabili* sono nominati dal Moderatore dell'Istituto secondo la procedura di cooptazione prevista dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

Art. 18 – Inizialmente i docenti stabili sono nominati come straordinari e dopo cinque anni di insegnamento continuativo possono essere promossi *docenti ordinari*, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto riconosciute dal Consiglio di Istituto.

I Docenti non stabili

Art. 19 – I *Docenti non stabili* vengono nominati dal Moderatore su proposta del Consiglio di Istituto.

- a. I *docenti non stabili* devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente (cfr. VG art. 50 §1): devono essere in possesso almeno della Licenza o di un titolo equipollente; devono essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- b. Gli incarichi hanno la durata di un anno. Dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, il Consiglio di Istituto può proporre che un docente sia incaricato *ad quinquennium*. Per ragioni particolari il Direttore sottopone al Moderatore l'opportunità di revocare la nomina prima dello scadere del quinquennio, sentito il parere del Consiglio di Istituto.
- c. Le nomine e gli incarichi, eccetto in caso di necessità, hanno effetto dal primo giorno dell'anno accademico fino all'espletamento degli obblighi di esame previsti per le sessioni ordinarie e straordinarie.

Il Collegio Docenti

Art. 20

§ 1 - Il Collegio Docenti è composto da tutti i Docenti stabili e non stabili. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore e ha come compito:

- a. valutare l'andamento della vita accademica e didattica;
- b. trattare le questioni accademiche e didattiche che emergono nel Consiglio di Istituto;
- c. curare l'incremento della vita accademica e delle iniziative culturali dell'Istituto.

§ 2 - Sono invitati al Collegio docenti anche i rappresentanti degli studenti delle singole classi.

Norme generali per i docenti

Art. 21 – Un Docente cessa di diritto dal suo ufficio al termine dell'anno accademico (ossia con la fine della sessione autunnale degli esami) nel quale abbia compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia fino all'età di settantacinque anni gli possono essere affidati corsi rinnovabili annualmente.

Art. 22 – Il Moderatore può sospendere dall'esercizio dell'insegnamento o privare dello stesso ufficio un Docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24, § 2 delle *Norme applicative* della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium*.

TITOLO IV – STUDENTI

Art. 23 – Gli Studenti si possono iscrivere come *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*.

- a. Sono *studenti ordinari* coloro che, aspirando ai gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.
- b. Sono *studenti straordinari* coloro che, non avendo il titolo prescritto per il ciclo che frequentano, hanno però dimostrato di essere idonei agli studi teologici; possono frequentare i corsi di tutte le discipline con relativo esame, ma senza poter conseguire il grado accademico.
- c. Sono *studenti uditori* coloro che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi. Non è possibile frequentare tutto il *curriculum* degli studi come studente uditore. Agli studenti uditori è concessa la possibilità di sostenere gli esami dei corsi frequentati.
- d. Sono *studenti ospiti* coloro che, essendo iscritti ad una Facoltà teologica o a un altro Istituto teologico, ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare presso l'Istituto Teologico alcuni corsi e di sostenerne i relativi esami.

Art. 24 – Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione.

- a. Possono iscriversi come *studenti ordinari* al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido secondo le leggi civili per l'ammissione agli studi universitari (cfr. VG, art. 32).
- b. Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina e della lingua greca, comprovata da un documento che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, entro i primi due anni, lo studente dovrà seguire i corsi integrativi previsti nell'anno propedeutico.
- c. Gli studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da altri Istituti Teologici possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti secondo le indicazioni di omologazione date dal Direttore.
- d. Gli studenti in possesso del titolo di Baccalaureato in Scienze Religiose o di Licenza in Scienze Religiose per conseguire il Baccalaureato in Teologia dovranno integrare i corsi mancanti secondo le indicazioni della FTIS.

Art. 25 – Gli studenti possono essere convocati in assemblea generale dal Direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dell'Istituto Teologico. Essi possono anche chiedere al Direttore di convocare un'assemblea generale o parziale secondo le indicazioni presenti nel Regolamento.

TITOLO V – UFFICIALI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Art. 26 – *Ufficiali*

- a. Nel governo e nell'amministrazione dell'Istituto vi sono gli Ufficiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.
- b. Gli Ufficiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario e l'Economo e altri che l'Istituto ritenga opportuni.

Il Segretario

Art. 27 – Il Segretario è responsabile delle attività della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore su proposta del Direttore per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato consecutivamente una sola volta, salvo diverso parere del Moderatore.

Il Bibliotecario

Art. 28 – Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della Biblioteca dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d'Istituto. Viene nominato per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato consecutivamente una sola volta, salvo diverso parere del Moderatore.

L'Economo

Art. 29 – L'Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato consecutivamente una sola volta, salvo diverso parere del Moderatore.

L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Personale ausiliario

Art. 30 – Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di funzioni di segreteria e di amministrazione. Viene scelto dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI – NORME PER L'ETICA UNIVERSITARIA

Art. 31 – L'Istituto Teologico mira alla formazione integrale di persone atte allo svolgimento di ministeri ecclesiali e altri servizi, alla formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante vari curricoli di studi.

L'Istituto Teologico attende pertanto dal suo corpo Docente e dai suoi Studenti un alto livello di impegno e di dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Art. 32 – Le infrazioni gravi (come la violazione esterna della morale cattolica; il sostenere da parte di un Docente una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli Studenti; la falsificazione di documenti o informazioni amministrative; l'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio; il plagio) vengono sanzionate dal Direttore, salvo il diritto alla difesa.

TITOLO VII – NORME DI CONDOTTA NEL CASO DI MOLESTIE SESSUALI E MORALI

Art. 33 – Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale, o non verbale, anche in forma digitale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

§ 1. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.

§ 2. Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli Studenti e delle Studentesse.

Art. 34 – Procedura interna a tutela della persona molestata

§ 1. Chiunque sia stato oggetto di molestie può presentare formale denuncia alle Autorità interne all'Istituto teologico, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

§ 2. Le denunce vengono valutate dalla Commissione disciplinare, nominata dal Direttore.

§ 3. La denuncia di un appartenente al personale non docente è presentata all'Economo e al Direttore.

§ 4. Laddove la Commissione Disciplinare nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti denunciati, porrà in essere i provvedimenti che riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.

Art. 35 – Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale. La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.

Art. 36 – Applicazione e ricorso

§ 1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.

§ 2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere udita, insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§ 3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.

TITOLO VIII - ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

Art. 37 – L'ordinamento degli studi

- a. I corsi di studio proposti dall'Istituto intendono favorire una conoscenza sempre più profonda del Mistero di Cristo attraverso lo studio della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magistero della Chiesa, nel confronto con il patrimonio filosofico perennemente valido e con le acquisizioni scientifiche e i valori presenti nelle varie filosofie e culture.
- b. Il ciclo degli studi filosofico-teologico si protrae per un **quinquennio**, articolato in un biennio più filosofico e in un triennio più teologico.
- c. Oltre al quinquennio, è previsto un anno ministeriale extracurriculare riservato ai seminaristi in vista della formazione al ministero pastorale.

Art. 38 – Le discipline si distinguono in *obbligatorie*, *ausiliarie* o *complementari* e *corsi seminariali*.

a. Le discipline *obbligatorie* sono filosofiche e teologiche.

Discipline filosofiche:

1. Filosofia e Storia della filosofia (antica, medievale, moderna e contemporanea),
2. Metafisica (filosofia dell'essere e teologia naturale),
3. Filosofia della natura,
4. Antropologia filosofica,
5. Filosofia morale,

6. Logica e Filosofia della conoscenza.

Discipline teologiche:

1. Sacra Scrittura (introduzione ed esegesi),
2. Teologia fondamentale (con riferimento a questioni di: ecumenismo, religioni non cristiane e ateismo, cultura contemporanea),
3. Teologia dogmatica,
4. Teologia morale e spirituale,
5. Teologia pastorale,
6. Liturgia,
7. Storia della Chiesa e Patrologia,
8. Diritto canonico.

b. Le discipline *ausiliarie* o *complementari* sono:

1. Psicologia generale e psicologia della religione,
2. Sociologia generale e sociologia della religione,
3. Greco biblico
4. Ebraico biblico,
5. Metodologia della ricerca.

c. I *corsi seminariali* approfondiscono ogni anno in modo interdisciplinare e transdisciplinare tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica.

Art. 39 – Insegnamento a distanza

L'Istituto può avvalersi della possibilità di proporre una parte dei corsi nella forma di insegnamento partecipato a distanza, secondo le condizioni indicate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica *nell'Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* (13 maggio 2021).

Esami

Art. 40 – Ogni Studente è tenuto a frequentare almeno i due terzi delle lezioni e a sostenere gli esami dei corsi delle discipline obbligatorie, ausiliarie principali e i corsi seminariali previsti dal piano degli studi.

- a. Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità.
- b. Gli elaborati scritti richiesti dai docenti di singole discipline e dai corsi seminariali devono essere conformi alle norme bibliografiche e tipografiche contenute nelle indicazioni metodologiche valide nella Sede Centrale della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
- c. L'Istituto si preoccupa in modo particolare di evitare il plagio con mezzi tecnici adeguati. In caso di plagio nella composizione di un lavoro scritto, dopo aver sentito gli organi competenti (il docente stesso, il Direttore dell'Istituto e il Consiglio di Istituto), lo studente può essere sospeso dalla materia o dal seminario corrispondente o escluso dall'accesso all'esame di conseguimento del Baccalaureato in Teologia.

Art. 41 – Sessioni di esami

Gli esami si svolgono nelle sessioni ordinarie (invernale, estiva e autunnale) e

nelle sessioni straordinarie.

Nel caso che uno studente non superi per la terza volta l'esame di una disciplina, la sua posizione verrà deferita al Consiglio d'Istituto, che delibererà sul suo prosieguo negli studi.

Art. 42 – Esame di Baccalaureato.

L'esame per il conseguimento del grado accademico del Baccalaureato ha lo scopo di valutare l'iniziale capacità di sintesi teologica maturata dallo studente nel curriculum degli studi compiuti. Esso consiste in una prova scritta ed una prova orale. Quest'ultima prevede sia la correzione della prova scritta che un esame comprensivo delle discipline teologiche svolte nel percorso quinquennale.

Art. 43 – Commissione per l'esame di Baccalaureato

La Commissione per l'esame finale di Baccalaureato è composta da:

- a. il Preside della Facoltà affiliante o un suo delegato, che la presiede;
- b. il Direttore dell'Istituto o un suo delegato.
- c. due docenti nominati dal Direttore dell'Istituto.

La valutazione finale tiene conto dei voti degli esami dei corsi curriculari e dell'esame finale di Baccalaureato.

Art. 44 – I voti vengono assegnati in trentesimi; i numeri con cui vengono espressi i voti significano:

- 18-19: sufficiente (*Probatus*)
- 20-22: discreto (*Bene Probatus*)
- 23-25: buono (*Cum Laude*)
- 26-28: molto buono (*Magna cum Laude*)
- 29-30 lode: eccellente (*Summa cum Laude*)

Art. 45 - Norme sul plagio

L'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità. In caso di plagio, la prova d'esame o l'elaborato possono essere annullati e potrà essere applicata la sanzione aggiuntiva che la valutazione finale sulla ripetizione della prova non possa essere superiore a 18 punti su 30.

Il plagio da parte di un Docente può essere sanzionato con la sospensione temporanea dall'insegnamento, fino all'interruzione della collaborazione.

BIBLIOTECA

Art. 46 – Negli accordi con il Seminario Vescovile di Bergamo si prevede anche l'utilizzo della Biblioteca del Seminario Giovanni XXIII – Biblioteca diocesana, ampiamente dotata di libri e di strumentazioni utili per il conseguimento delle finalità che l'Istituto si prefigge. Sarà premura del Direttore e dei docenti dell'Istituto suggerire al Bibliotecario l'acquisto o l'aggiornamento di testi di particolare interesse per l'Istituto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Le eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Istituto e approvate dal Moderatore, devono essere trasmesse alla Facoltà affiliante per la ratifica e l’approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Art. 48 – Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati nel presente Statuto si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Art. 49 – Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l’Educazione.